ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE

Art. 4

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui gas liquefatti esportati all'estero, osservate le norme della legge doganale.

Versione in vigore dal 24 novembre 1954, non più in vigore dal 14 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione
Estremi	Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-incondensabili/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it